



ISTITUTO ZACCARIA

DEI PADRI BARNABITI - EDUCATORI IN MILANO DAL 1608

SCUOLA PARITARIA

PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO

VIA DELLA COMMENDA, 5 - 20122 MILANO - TEL. E FAX 02.5456936
SEGRETERIA@ISTITUTOZACCARIA.IT - WWW.ISTITUTOZACCARIA.IT

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI LABORATORI E PALESTRE

PREMESSA

Laboratori e palestre sono i luoghi dell'Istituto nei quali, in ragione dell'attività praticata e delle attrezzature custodite, è maggiore il rischio – per ciascun fruitore – in termini d'infortunio. E', per questo, necessario che ciascuno – utilizzando tali strutture – abbia cura della propria e altrui sicurezza e salute.

In ragione di questo principio tutti i fruitori devono avere adeguata informazione su:

- i rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività di laboratorio;
- le misure di prevenzione e le attività di protezione adottate;
- le procedure che riguardano le emergenze e le relative figure cui fare riferimento;
- le normative di sicurezza e le disposizioni previste.

Il presente Regolamento vuole essere di aiuto in questo ad alunni, docenti e non docenti.

DEFINIZIONI

Con il termine “*laboratorio*” si intende un luogo di lavoro che, in quanto tale, è assoggettato al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolge attività didattica che comporti l'uso di macchine, apparecchi e attrezzature, impianti, prototipi o di altri mezzi tecnici, oppure di agenti chimici, fisici o biologici. Nei laboratori sono, in generale, presenti apparecchiature, sistemi e sostanze che, se non correttamente utilizzate e senza le opportune precauzioni, possono causare danni alle persone e alle cose.

Nell'utilizzo di ogni laboratorio gli alunni sono assimilati a lavoratori e, in ragione dell'attività svolta, sono esposti ai rischi individuati nel “documento di valutazione dei rischi”, nella sezione riguardante ogni singolo laboratorio.

Con il termine “*dispositivi di protezione individuale*” si intende qualsiasi attrezzatura destinata a essere utilizzata oppure qualsiasi tipo d'indumento indossato allo scopo di proteggere contro uno o più rischi che possono minacciare la salute o la sicurezza.

RESPONSABILITÀ

Art. 1

E' responsabilità del docente addetto al laboratorio:

- custodire sistemi e attrezzature verificandone periodicamente la funzionalità e la sicurezza;
- comunicare tempestivamente alla Direzione le eventuali anomalie riguardo alle problematiche di sicurezza del laboratorio, sia in relazione alla strumentazione e alle apparecchiature sia riguardo alla struttura.

Art. 2

E' responsabilità di tutti i docenti:

- comunicare agli alunni obblighi e prescrizioni previste dalle leggi sulla sicurezza promuovendo la conoscenza dei rischi nei laboratori;
- provvedere all'addestramento degli alunni per ciò che concerne l'uso delle apparecchiature e delle sostanze presenti in laboratorio;
- il corretto utilizzo di sistemi, apparecchiature e arredo.

Art. 3

E' responsabilità degli alunni:

- osservare le disposizioni e le istruzioni date dal responsabile presente in quel momento in laboratorio allo scopo di assicurare la protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature, le sostanze e i dispositivi di sicurezza e di protezione; in particolare non compiere di propria iniziativa operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la propria e altrui sicurezza;
- non rimuovere e/o modificare i dispositivi di sicurezza;
- segnalare tempestivamente al responsabile presente in quel momento in laboratorio i guasti e le altre eventuali condizioni di pericolo;
- utilizzare qualsiasi attrezzatura e/o accessorio destinato alla protezione contro i rischi capaci di minacciare la sicurezza e la salute.

NORME GENERALI

Art. 4

Una copia del presente Regolamento deve essere sempre esposta in ciascun laboratorio e disponibile per la consultazione. Tutti i docenti e gli alunni che, a qualsiasi titolo, devono utilizzare un laboratorio, anche come semplice aula, sono tenuti a conoscerne il contenuto. A questo proposito i docenti, in fase di programmazione del proprio corso, devono prevedere idoneo spazio per illustrare agli alunni il presente Regolamento.

Art. 5

L'accesso ai laboratori da parte degli alunni è subordinato alla presenza di almeno un docente ed è consentito esclusivamente negli orari di lezione scolastica o extrascolastica. Non è permesso l'accesso ai laboratori durante gli intervalli, nelle ore in cui non è prevista lezione alcuna e prima e dopo l'inizio delle lezioni.

Art. 6

A nessuno è consentito svolgere esercitazioni e/o attività di laboratorio senza prima essersi munito dei necessari dispositivi di protezione individuali. In assenza di tali dispositivi il docente è tenuto a impedire la partecipazione all'attività.

Art. 7

Il docente che utilizza un laboratorio è tenuto a predisporre con adeguato anticipo strumenti e materiali in collaborazione con il responsabile del laboratorio stesso, sincerandosi dell'effettiva possibilità di utilizzarli in piena sicurezza.

Art. 8

Durante l'utilizzo di un laboratorio ciascun docente è tenuto a fornire agli alunni tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo in piena sicurezza delle apparecchiature e dei materiali. Ciascun docente, inoltre, è tenuto a sovrintendere lo svolgimento di ogni attività e a intervenire, quando necessario, per sanare dubbi e difficoltà degli alunni.

Art. 9

Agli alunni è vietato utilizzare ogni apparecchiatura senza l'esplicita autorizzazione del docente e non possono utilizzare alcun materiale senza averne prima concordato le modalità di consumo con l'insegnante. Al termine di ogni esercitazione e/o attività gli alunni devono riconsegnare la dotazione ricevuta e riordinare la propria postazione di lavoro secondo le indicazioni ricevute.

Art. 10

Prima di iniziare un'operazione critica (in particolare qualora mai svolta prima), gli alunni devono sempre richiedere la presenza di un docente e, in ogni caso, attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal docente.

Art. 11

All'interno dei laboratori è vietato consumare cibi o bevande e depositare zaini, indumenti o effetti personali sui banchi di lavoro.

Art. 12

Ciascun docente, prima di iniziare la propria lezione, è tenuto a verificare alla presenza del responsabile del laboratorio, la condizione dell'intero laboratorio e lo stato delle cose e lo stesso farà al termine della lezione. Durante la lezione il docente deve impedire agli alunni l'utilizzo, la manomissione e il danneggiamento di arredi e sistemi. Nel caso di manomissioni e/o danneggiamenti si applicano le sanzioni stabilite nel presente Regolamento.

Art. 13

In ogni laboratorio è presente una cassetta per il primo soccorso la cui gestione e conservazione del contenuto è affidata al responsabile del laboratorio.

Art. 14

Per le procedure di emergenza si fa riferimento al Piano d'Emergenza. Si segnala, in particolare, il dovere per ciascuno di:

- individuare le vie di fuga, le eventuali uscite d'emergenza, le posizioni dei pulsanti d'emergenza, dei mezzi d'estinzione e della cassetta di primo soccorso;
- memorizzare i numeri telefonici d'emergenza;
- seguire le indicazioni della cartellonistica esposta;
- non ingombrare le vie di fuga e/o ostruire le uscite, in particolare quelle di sicurezza.

Art. 15

Tutte le procedure relative la custodia delle attrezzature e del materiale di consumo negli appositi armadi, la gestione delle chiavi del laboratorio, l'inventario, il carico e lo scarico, gli approvvigionamenti, il collaudo della nuova strumentazione, la chiusura e riapertura del laboratorio sono normate dal Rettore.

SANZIONI

Art. 16

La non osservanza delle norme di sicurezza, oltre alle sanzioni espressamente previste dalla legge, può comportare l'adozione di azioni disciplinari.

In particolare, se fosse rilevato, senza che si possano individuare il/i responsabile/i del danno, un danneggiamento alle apparecchiature prima dell'inizio di un'esercitazione, sarà ritenuta responsabile la classe che ha utilizzato immediatamente in precedenza la strumentazione

danneggiata. Qualora il danneggiamento fosse rilevato durante o alla fine dell'esercitazione, la responsabilità ricadrà sulla classe che ha utilizzato per ultima il laboratorio. Allo stesso modo saranno gestite le situazioni in cui si rileva la sottrazione dal laboratorio di apparecchiature o altro materiale.

LABORATORIO DI FISICA E LABORATORIO DI BIOLOGIA

Art. 17

L'utilizzo dei laboratori di fisica e biologia deve avvenire esclusivamente su prenotazione attraverso l'apposito *format on line* sul sito *web* dell'Istituto. Le chiavi dei laboratori devono essere ritirate all'inizio dell'attività laboratoriale e riconsegnate al suo termine presso il Prefetto di piano.

Art. 18

Prima della prenotazione dei laboratori è sempre necessario concordarne l'utilizzo con il responsabile, senza la cui autorizzazione la prenotazione è da ritenersi nulla.

Art. 19

Di seguito vengono indicate alcune regole di comportamento e di sicurezza che gli utenti dei laboratori di Fisica e di Biologia devono recepire e rispettare durante il lavoro.

Art. 20

Nei laboratori di fisica e biologia, oltre le norme generali sopra indicate, agli alunni è vietato:

- utilizzare gli strumenti e le attrezzature prima di conoscerne il corretto utilizzo;
- correre nei laboratori, aprire e chiudere violentemente le porte, spingere i compagni, assumere atteggiamenti che possano determinare situazioni di pericolo;
- prelevare direttamente dagli armadi gli strumenti e le attrezzature senza l'autorizzazione dei docenti;
- utilizzare il telefono cellulare.

Art. 21

Utilizzando i laboratori, tutti gli alunni sono tenuti a:

- seguire attentamente le informazioni fornite dagli insegnanti per l'utilizzo delle apparecchiature necessarie alle esercitazioni proposte;
- usare con criterio gli strumenti di lavoro, ovvero non maneggiarli con eccessiva disinvoltura;
- attendere che sia l'insegnante a verificare i collegamenti del circuito elettrico, realizzato in occasione di esercitazioni, prima di fornire l'energia elettrica;
- prestare molta attenzione nell'utilizzo della piastra riscaldante e, allo scopo, raccogliere i capelli lunghi dietro la nuca e fissare opportunamente gli indumenti svolazzanti;
- evitare di mettere vicino alle fonti di calore sostanze facilmente infiammabili;
- avvertire sempre il docente in caso d'incidente, anche se in apparenza di minimo rilievo;
- allontanarsi immediatamente e avvertire tempestivamente il docente in caso di principio d'incendio, anche se di lieve entità.

Art. 22

Nell'utilizzo dei laboratori è compito dei docenti:

- controllare l'utilizzo corretto della struttura;
- non installare programma alcuno nel *computer*;
- consentire l'utilizzo del *computer* agli alunni solo previa autorizzazione.

LABORATORIO D'INFORMATICA

Art. 23

L'utilizzo del laboratorio d'informatica deve avvenire esclusivamente su prenotazione attraverso l'apposito *format on line* sul sito *web* dell'Istituto. Le chiavi del laboratorio devono essere ritirate dal docente all'inizio dell'attività laboratoriale e riconsegnate al suo termine presso la Portineria dell'Istituto e/o il Prefetto di piano. L'insegnante che ritira le chiavi è responsabile del corretto utilizzo del laboratorio e delle sue apparecchiature.

Art. 24

L'utilizzo del laboratorio d'informatica è consentito solo per lo svolgimento di lezioni scolastiche o per le sessioni d'esame del *Test Center*.

Art. 25

Agli strumenti del laboratorio d'informatica si accede unicamente mediante *password* ottenibile solo dai docenti che fanno uso del laboratorio attraverso richiesta scritta da presentarsi al Segretario Generale.

L'ottenimento di *password* comporta la responsabilità sulla sua custodia e l'impegno a rispettare, oltre alle norme vigenti in materia di protezione del *software*, il presente Regolamento.

Art. 26

L'Istituto è dotato di un Consulente informatico al quale è possibile rivolgersi (attraverso contatto *mail* e/o piattaforma *web*) per richiedere informazioni e chiarimenti circa le norme che regolano il corretto utilizzo delle risorse di laboratorio e/o segnalare eventuali guasti e/o necessità particolari.

Art. 27

Gli alunni possono avere accesso al laboratorio e utilizzare le relative attrezzature soltanto per svolgere attività legate alla didattica e solo in presenza di un insegnante che avrà cura di assegnare a ciascun alunno un posto, registrarlo in apposita tabella da conservarsi debitamente.

Art. 28

Utilizzando il laboratorio è vietato:

- provocare danni diretti o indiretti alle attrezzature di laboratorio e ad altri utenti;
- mettere a rischio la sicurezza del sistema informatico dell'Istituto e altrui;
- installare programmi o pacchetti *software*;
- modificare programmi o pacchetti *software* già installati, né cancellare *files* che non siano di esclusivo uso personale.

Art. 29

La Direzione si riserva di effettuare dei controlli periodici per verificare l'utilizzo appropriato delle risorse informatiche e di allontanare dal laboratorio chiunque ne faccia uso improprio.

Art. 30

Nel caso di cattivo funzionamento delle strumentazioni è vietato intervenire personalmente sulle stesse. E' anche vietato spostare apparecchiature dalla loro posizione originale.

Art. 31

Ogni violazione delle norme qui contenute e, in generale, delle norme di civile convivenza comporterà la segnalazione ufficiale al Rettore e al Coordinatore didattico che provvederanno a sospendere le credenziali di accesso per un periodo dipendente dalla gravità dell'infrazione. Resta comunque ferma la responsabilità civile e/o penale dell'utente per i comportamenti tenuti.

LABORATORIO MULTIMEDIALE

Art. 32

L'utilizzo del laboratorio multimediale deve avvenire esclusivamente su prenotazione attraverso l'apposito *format on line* sul sito *web* dell'Istituto. Le chiavi del laboratorio devono essere ritirate

dal docente all'inizio dell'attività laboratoriale e riconsegnate al suo termine presso il Prefetto di piano. L'insegnante che ritira le chiavi è responsabile del corretto utilizzo del laboratorio e delle sue apparecchiature.

Art. 33

I docenti che richiedono l'uso del laboratorio multimediale sono tenuti:

- a segnalare tempestivamente alla Segreteria Amministrativa eventuali anomalie riscontrate durante l'impiego delle apparecchiature;
- a non lasciare materiale personale (libri, cd, dvd, ecc.) all'interno del laboratorio;
- a non modificare parametri d'impostazione delle apparecchiature in dotazione;
- a richiedere l'utilizzo del laboratorio solo quando strettamente necessario.

PALESTRE

Art. 34

Gli alunni possono accedere alle palestre o ai campi di gioco, per lo svolgimento dell'attività didattica, soltanto nella rispettiva ora di lezione e solo quando chiamati dalla propria aula dal/dai docente/i di scienze motorie e sportive.

Art. 35

Gli alunni sono tenuti a portare un abbigliamento comodo, igienico, decoroso che non ostacoli l'esecuzione delle esercitazioni e che sia indossato, così come per le calzature, esclusivamente per lo svolgimento della lezione (al proposito si consiglia, per motivi igienici e per evitare raffreddamenti nel periodo invernale, di lavarsi adeguatamente dopo le lezioni, di portare un asciugamano e di cambiare la biancheria intima).

Art. 36

E' vietato a tutti gli alunni utilizzare qualsiasi attrezzo e accedere al magazzino degli attrezzi senza il preventivo permesso del docente.

Art. 37

Tutte le borse e/o zaini devono essere lasciati negli spogliatoi a eccezione degli effetti personali e preziosi che devono essere depositati nei cassetti della cattedra, sincerandosi, infine, della loro sicurezza.

Art. 38

In caso d'infortunio di un alunno i docenti sono tenuti a contattare, a seconda della gravità, il servizio di assistenza medico-infermieristica interno o il servizio di soccorso attraverso il 118. Si utilizzeranno le procedure e i canali di primo soccorso forniti dal servizio "118". I docenti interverranno solamente in caso di arresto cardio-respiratorio e per il solo periodo di attesa dei soccorsi.

NORMA FINALE

Art. 39

Nel caso di necessità, l'interpretazione delle norme contenute nel presente Regolamento è affidata alla Giunta Esecutiva. Solo a questi è riconosciuta la facoltà di derogare, per ragioni di opportunità, a quanto in esso contenuto.

Milano, 29 agosto 2013
Prot. 205/13

IL RETTORE
P. Ambrogio Valzasina

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
DELL'ENTE GESTORE
P. Stefano Giuseppe Gorla

L'AMMINISTRATORE GENERALE
P. Ivano Caszaniga